



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO		
Titolo	Classe	
UOR DARCH	CC	RPA DIRETTORE

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra l'**Istituto Nazionale Sostenibile Architettura INSA**, con sede legale in Alcamo (TP) in via Giovanni Amendola n. 36, C.F. n. 93081930815, rappresentata dall'Arch. Salvatore Cusumano, in qualità di Presidente, (d'ora innanzi denominata "Istituto")

e

Il **Dipartimento di Architettura (DARCH)** dell'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo - 90128, Viale delle Scienze ed. 14, C.F. n. 80023730825, Pl.0060588022, rappresentato dal Direttore protempore, Prof. Andrea Sciascia, (d'ora innanzi denominato "Dipartimento").

Premesso

- Vista la deliberazione favorevole adottata dal Consiglio Direttivo dell'Istituto in data 01/03/2020;
- Vista la deliberazione favorevole adottata dal Consiglio di Dipartimento in data 20/05/2020;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione - Attività scientifica

Il Dipartimento e l'Istituto convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica, meglio delineato attraverso la successiva stipula di accordi attuativi, per:
processi di conoscenza, di conservazione, di recupero, di trasformazione e di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, naturalistico, paesaggistico e culturale del territorio siciliano; partecipare a momenti di ricerca finalizzati allo studio di materiali innovativi, ecologici e sostenibili; promuovere ricerche, indagini, rilevazioni, studi e progetti pilota nel recupero edilizio ed ambientale; pubblicare testi; organizzare convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze; promuovere, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo, attività formative e di aggiornamento finalizzate all'acquisizione di competenze di ordine scientifico, culturale e tecnico (con il riconoscimento di crediti formativi professionali, di cui l'INSA ne curerà la procedura); organizzare, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo, di Master in Progettazione Bioclimatica e Bioarchitettura.

Articolo 2 - Responsabili della Convenzione

Il Dipartimento indica quale proprio responsabile della collaborazione il **Prof. Giuseppe De Giovanni**. L'Istituto indica quale proprio responsabile della collaborazione l'**Arch. Salvatore Cusumano**.

Le Parti convengono che responsabile scientifico del progetto di ricerca oggetto del presente accordo è il succitato **Prof. Giuseppe De Giovanni**.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Per l'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione il Dipartimento e l'Istituto metteranno a disposizione i laboratori e le attrezzature necessarie alla presente Convenzione. Le Parti stabiliscono, inoltre, che, nell'ambito delle finalità e per l'intera durata del presente accordo, sede comune delle viene fissata presso la sede dell'INSA, via G. Amendola n. 36 Alcamo.

Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, del codice della proprietà industriale, delle disposizioni di diritto comune, nonché nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università degli Studi di Palermo, le Parti concordano che i risultati delle attività di ricerca, oggetto della presente Convenzione, resteranno di proprietà comune delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.



In caso di cessione dei risultati e degli eventuali brevetti l'Istituto attribuisce all'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Architettura il diritto di prelazione per l'acquisizione degli stessi a parità di condizione con gli altri cessionari.

Nelle eventuali pubblicazioni autonomamente prodotte dall'Istituto è fatto obbligo alla stessa di specificare nelle pubblicazioni medesime e in ogni eventuale atto di divulgazione che i risultati delle attività di ricerca sono scaturiti dalla collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo caso, le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.

Articolo 5 - Oneri connessi all'attuazione della Convenzione

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico dell'Istituto per quanto di competenza.

Articolo 6 - Copertura assicurativa

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per le responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

L'Istituto garantisce analoga copertura assicurativa ai propri associati e/o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 7 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello della Società che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'Istituto e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgsn. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due Parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell'Istituto, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 8 - Durata della Convenzione e procedure di rinnovo

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di anni 5 (cinque anni), con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Al termine della Convenzione il Dipartimento e l'Istituto redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione obiettivi futuri.

Articolo 9 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'Istituto s'impegna a trattare i dati personali provenienti dal Dipartimento unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 11 - Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, è competente a decidere il Foro di Palermo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Dipartimento di Architettura

DARCH



Articolo 12 - Registrazione e spese

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.

Palermo, 20.05.2020

Per il Dipartimento di Architettura
(Direttore Prof. Andrea Sciascia)

Per l'Istituto Nazionale Sostenibile Architettura
(Presidente Arch. Salvatore Cusumano)